Assicurazione Incendio



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: INCENDIO RISCHI ORDINARI

Data: 01/01/2019 - Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultima versione disponibile pubblicata

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., di seguito UnipolSai, sede legale in Italia, Via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna recapito telefonico: 051.5077111, sito internet: www.unipolsai.it, indirizzo email: info-danni@unipolsai.it, indirizzo PEC: unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it. Società iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993, soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n. 046.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2017, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 5.752,83 milioni con capitale sociale pari ad € 2.031,46 milioni e totale delle riserve patrimoniali, pari ad € 3.223,47 milioni. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR), disponibile sul sito www.unipolsai.com, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo all'esercizio 2017, è pari ad € 2.925,92 milioni, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari ad € 1.316,66 milioni, a copertura dei quali la Società dispone di Fondi Propri rispettivamente pari ad € 7.693,45 milioni e ad € 7.060,99 milioni, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2017, pari a 2,63 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata dall'IVASS in data 7 febbraio 2017, a decorrere dal 31 dicembre 2016.

Al contratto si applica la Legge Italiana, se il Rischio è ubicato in Italia. E' facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni, si precisa che tutte le coperture sono offerte nei limiti dei Massimali e/o delle Somme assicurate concordate con il Contraente.

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

INCENDIO

Danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione assicurate a causa di:

- mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorigeno; conseguenti:
- ad eventi garantiti in polizza;

• all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica, direttamente pertinenti all'impianto stesso, purché tali guasti o rotture non siano causati da allagamenti, inondazioni, movimenti del terreno, scioperi, atti di sabotaggio o di terrorismo o da ogni altro evento previsto nelle esclusioni causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione; causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio; causati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei loro rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata; delle Condizioni Generali di Assicurazione medesime.

Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga oltre sei ore, il Contraente o l'Assicurato si impegna a darne immediato avviso ad UnipolSai con telegramma

Merci in refrigerazione

urgente o col mezzo più rapido e sicuro disponibile ed a fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno. La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% (dieci per cento). Si intenderà operante la Condizione Aggiuntiva "Merci in refrigerazione" alla condizione che tutti gli apparecchi per la produzione del freddo siano protetti da impianto automatico di allarme. Detto dispositivo deve essere dotato di sensori che consentano di rilevare la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo segnalandone in loco l'anomalia tramite chiamata su linea telefonica direttamente a personale specializzato in grado di provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento degli apparecchi, oppure ad incaricati che avvertano immediatamente il personale suddetto. L'impianto di allarme dovrà essere dotato di una alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia una capacità sufficiente ad azionare il dispositivo di chiamata a distanza. Il Contraente/Assicurato si obbliga: Merci in - a mantenere costantemente inserito il sistema d'allarme; refrigerazione (con - a mantenere invariato ed efficiente il sistema stesso; impianto di allarme) - a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, quasto, danneggiamento, manomissione. Durante il periodo di interruzione, il Contraente deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell'impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente, o chi per esso, deve avvisare UnipolSai concordando le misure del caso; - prendere tutte le misure necessarie a ridurre od evitare gli effetti dell'interruzione o dell'anormale produzione del freddo. La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 200,00 per sinistro. Nel caso in cui l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente non abbia adempiuto ai suindicati obblighi, lo scoperto sarà elevato al 25% (venticinque per cento). Indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata a tale titolo e senza l'applicazione dell'Assicurazione parziale i danni materiali direttamente causati alle cose specificatamente Danni elettrici assicurate alle partite incendio, da correnti, scariche o da altri fenomeni elettrici, qualunque sia (garanzia a "primo la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica. rischio") Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di € 500,00, elevata a € 1.000,00 per le cose assicurate costruite da oltre 10 anni. Limitatamente agli apparecchi mobili ad uso domestico, tale detrazione è ridotta a € 250,00. Si assicurano i danni d'interruzione di esercizio conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, nella limitazione percentuale stabilita per ogni partita. In caso di sinistro l'indennizzo per l'assicurazione dei danni d'interruzione di esercizio verrà calcolato - partita per Interruzione partita – applicando all'importo dell'indennizzo la percentuale stabilita indicata in polizza. d'esercizio (forma a La condizione non è operante per sinistri indennizzabili ai sensi delle condizioni aggiuntive: percentuale) - merci in refrigerazione: - danni elettrici: - qualora operanti. Se il fabbricato assicurato è colpito da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, UnipolSai rifonderà all'Assicurato anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente locati e rimasti danneggiati. Ciò per il tempo necessario al loro ripristino e non oltre il limite di un anno. Per locali regolarmente locati si intendono anche quelli occupati Perdita delle pigioni dall'Assicurato - proprietario - che vengono compresi nella garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa. Viene convenuto che se al momento del sinistro la somma assicurata risulterà inferiore all'ammontare complessivo delle pigioni annuali relative a tutti i locali affittati, l'indennizzo sarà proporzionalmente ridotto, ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione. In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata con la specifica partita, le spese straordinarie debitamente documentate, purché necessariamente e non inconsideratamente sostenute, per il proseguimento dell'attività, dovute a: - uso di macchine od impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti; - lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale; - lavorazioni presso terzi; fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi; - affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento. L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e Maggiori spese quelle normali necessarie alla prosecuzione della attività che sarebbero state sostenute dall'Assicurato in assenza di sinistro. UnipolSai non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da: - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità; - difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra. La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute

	nei dodici mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro. Agli effetti di questa garanzia non è operante l'Assicurazione parziale delle Condizioni Generali di Assicurazione.
	La condizione particolare non è operante per i danni da:
	- fenomeno elettrico; - anormale produzione del freddo;
	qualora prestati in polizza. UnipolSai si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale
Ricorso terzi	convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali direttamente causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro, sino alla concorrenza del 10% del massimale e comunque entro il massimale stesso. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato con colpa grave.
Rischio locativo	UnipolSai, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli Articoli 1588, 1589 e 1611 Codice civile, risarcisce, secondo le norme di legge, i danni materiali ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, direttamente causati da evento garantito in polizza, anche se avvenuto con colpa grave dell'Assicurato medesimo. Qualora la somma assicurata a questo titolo dovesse risultare inferiore al valore dei locali calcolato a termini delle Condizioni Generali di Assicurazione, troverà applicazione il disposto l'Assicurazione parziale delle Condizioni
	Generali stesse. UnipolSai nei casi di responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di locatore del fabbricato
Ricorso dei locatari	(oppure: dei locali) descritto in polizza, risponde, secondo le norme di legge e nei limiti della somma assicurata a questo titolo, dei danni materiali e diretti cagionati da incendio o dagli altri eventi previsti dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, alle cose mobili di proprietà dei locatari o di terzi verso i quali i locatari stessi debbano rispondere.
Spese di demolizione e sgombero	Rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro, indennizzabile a termini di polizza, fino alla concorrenza della somma indicata nella specifica partita. Le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi sono rimborsate, nel limite della sopraindicata partita, fino alla concorrenza del 20% della somma stessa. Agli effetti della presente garanzia non è operante l'Assicurazione parziale delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Assicurazione fluttuante	UnipolSai si impegna ad assicurare, mediante applicazioni periodiche, altre somme fino al massimo previsto in polizza, in aumento alle partite merci ed al tasso annuo pattuito. Per ciascuna annualità assicurativa e per ogni partita di polizza, il Contraente provvederà al versamento anticipato di un acconto pari a 2/10 del premio corrispondente all'applicazione del valore di massimo impegno fluttuante. Detto acconto, maggiorato di accessori ed imposte, rimarrà in ogni caso acquisito da UnipolSai anche se il premio, calcolato al termine di ogni annualità assicurativa, risultasse inferiore. La garanzia è prestata alle seguenti condizioni: - le denunce relative alle applicazioni dovranno essere trasmesse al mediante raccomandata, telex, telefax o altro mezzo equivalente di data certa. La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno di trasmissione della denuncia salvo sia indicata data posteriore; - la denuncia è operante sino alla successiva altra denuncia anche se vi fosse passaggio di annualità assicurativa; - la garanzia non è operante per somme eccedenti il massimo impegno relativo ad ogni partita indicata in polizza; - il premio sarà conteggiato alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa addizionando, partita per partita, le somme assicurate per ciascun giorno ed applicando ai totali 1/360 del rispettivo tasso annuo; - la differenza tra il premio così conteggiato e l'acconto corrisposto, maggiorata di accessori ed imposte, costituirà il premio di regolazione dovuto dal Contraente; - tale premio dovrà essere pagato entro 15 giorni da quando UnipolSai ha presentato al Contraente il relativo conto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, l'assicurazione, limitatamente alla presente copertura fluttuante, resterà valida soltanto per la percentuale di massimo impegno fluttuante corrispondente all'acconto versato alle relative partite; la garanzia tornerà ad essere pienamente operativa dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio di regolazione
Spese di rimozione e ricollocamento	pagamento del premio di regolazione. UnipolSai rimborsa, nei limiti della somma assicurata e senza l'applicazione dell'Assicurazione parziale - delle Condizioni Generali di Assicurazione, le pese di rimozione e ricollocamento delle cose mobili assicurate, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Spese di ricostruzione di cose particolari	Fino alla concorrenza del massimale convenuto con specifica partita, le spese di riparazione o di ricostruzione dei "modelli" e degli "stampi" o le spese per le operazioni di rifacimento di archivi, documenti, registri, disegni e materiale meccanografico assicurati, che risultino distrutti

	o danneggiati a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza. UnipolSai indennizza il solo costo di riparazione o di ricostruzione o di rifacimento, ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose assicurate, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico.
	L'indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro.
	Agli effetti della presente garanzia non vale quanto disposto dall'Assicurazione Parziale delle Condizioni Generali di Assicurazione.
	UnipolSai indennizza i danni materiali e diretti agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve.
Intasamento gronde e pluviali	Restano in ogni caso esclusi dall'indennizzo i danni conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione o pulizia. Resta convenuto che: - il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia pari a €
Cu an dimanta man	2.000,00 per ciascun sinistro.
Spandimento - per cantine sociali - (garanzia a "primo rischio")	UnipolSai indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata a tale titolo e senza l'applicazione dell'Assicurazione parziale delle Condizioni Generali di Assicurazione, i danni subiti dagli enti assicurati in conseguenza degli eventi garantiti dalla Condizione Particolare "Spandimento (per cantine sociali)".
Onorari Periti	UnipolSai si obbliga, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato, a seguito di nomina del terzo Perito e ciò fino alla concorrenza del 2% dell'importo liquidato a termini di polizza con il massimo della somma assicurata. Questo rimborso non potrà eccedere per ogni sinistro la predetta somma, né in ogni caso, la somme effettivamente pagate al Perito, di cui l'Assicurato è tenuto a dare dimostrazione esauriente, ed al terzo Perito, fermo quanto previsto dal Limite massimo dell'indennizzo delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Ricerca della rottura (acqua condotta)	In caso di danno indennizzabile causato da fuoriuscita di acqua condotta, UnipolSai indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata a tale titolo e senza l'applicazione del disposto dell'Assicurazione parziale delle Condizioni Generali di Assicurazione, le spese sostenute per la ricerca, nei fabbricati assicurati, della rottura e per la sua riparazione. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di € 300,00.
Responsabilità dell'albergatore	UnipolSai in caso di responsabilità dell'Assicurato ai termini degli Articoli 1783, 1785 bis e 1785 ter del Codice civile, risponde dei danni diretti e materiali che, in conseguenza di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza, anche se causato con colpa grave dell'Assicurato, fossero arrecati agli effetti personali ed oggetti portati dai clienti ospitati nell'albergo e non consegnati all'albergatore. Qualora il numero delle camere, al momento del sinistro sia superiore a quello dichiarato, il massimo risarcimento per camera sarà proporzionalmente ridotto.
Autocombustione	UnipolSai indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma). Ai fini dell'operatività della garanzia, si considerano condizioni essenziali: a) che siano trascorsi almeno 15 giorni dalla data di effetto della presente garanzia; b) che lo stoccaggio della merce assicurata venga effettuato adottando procedure di trattamento, deposito e movimentazione che la tipologia merceologica del prodotto richiede. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% (dieci per cento).
Onda sonica	UnipolSai indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate dall'onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere.
Urto veicoli	UnipolSai indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da urto di veicoli, non appartenenti all'Assicurato o al Contraente né al suo servizio, in transito sulle aree che non siano di sua esclusiva pertinenza.
Fumo	UnipolSai indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da fumo fuoriuscito a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle cose stesse, e sempreché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini.
Caduta satelliti	UnipolSai indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate dalla caduta di satelliti artificiali e/o di loro parti e/o cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di corpi celesti a qualsiasi causa dovuta.
Acqua condotta	UnipolSai indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti le cose medesime.
Folgorazione bestiame	UnipolSai indennizza i danni materiali direttamente causati al bestiame assicurato da folgorazione dovuta a guasto di impianti elettrici o di meccanismi azionati da energia elettrica. La garanzia viene prestata su dichiarazione del Contraente o dell'Assicurato, e tale dichiarazione è essenziale ai fini dell'efficacia della garanzia stessa, che gli impianti elettrici sono realizzati a regola d'arte e sono efficacemente collegati a terra.

Assicurazione del	L'Assicurazione in base al "valore a nuovo". In caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente: I'ammontare del danno e del rispettivo indennizzo come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse; Il supplemento che, aggiunto all'indennizzo di cui ad a), determina l'indennizzo complessivo calcolato in base al "valore a nuovo". Agli effetti dell'Assicurazione parziale — delle Condizioni Generali di Assicurazione il supplemento di indennizzo, per ogni partita, viene riconosciuto in misura: totale, se la somma assicurata è superiore o uguale al rispettivo valore a nuovo; parziale, se la somma assicurata è inferiore al rispettivo valore a nuovo ma superiore al valore al momento del sinistro, determinato sulla base delle stime del "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" delle Condizioni Generali di Assicurazione; in questo caso risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, per cui il supplemento di indennizzo viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
costo di ricostruzione o di rimpiazzo	 nulla, se la somma assicurata è uguale o inferiore al valore al momento del sinistro, determinato sulla base delle stime del "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" delle Condizioni Generali di Assicurazione. In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennizzo si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
	 Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchinario, attrezzatura o arredamento, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime del "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" delle Condizioni Generali di Assicurazione. Il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area, nella quale si trovano le cose colpite, o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per UnipolSai, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari, attrezzature e arredamento relativi a reparti in stato di attività.
Gas infiammabili	Il Contraente o l'Assicurato dichiara e UnipolSai prende atto che per il trattamento (oppure:
utilizzati per	conservazione, disinfezione, disinfestazione) dei prodotti assicurati si fa uso di sostanze
trattamento, conservazione,	infiammabili come indicato nel testo dattiloscritto del contratto.
disinfezione o	
disinfestazione	
Implosione	UnipolSai indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da implosione, per tale intendendosi il cedimento - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - di apparecchiature, serbatoi o contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
Esclusione degli oneri fiscali	il Contraente o l'Assicurato dichiara che nella somma assicurata non è compreso l'importo dei tributi dovuti allo Stato (diritti erariali, diritti doganali, imposte di fabbricazione, ecc.).
Rovina ascensori	UnipolSai risponde dei danni materiali e diretti arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi causata da rottura accidentale dei relativi congegni
Reddito agrario	Ai fini dell'applicazione sui premi del presente contratto dell'aliquota di imposta prevista dalla legge per l'assicurazione dei rischi agricoli il Contraente o l'Assicurato dichiara, sotto la propria responsabilità, che i beni descritti ed assicurati con la presente polizza sono impiegati unicamente per l'esercizio di azienda il cui reddito è classificato, agli effetti dell'imposta diretta, come reddito agrario.
Impianti fissi di estinzione automatici	Il Contraente o l'Assicurato dichiara che i fabbricati assicurati sono totalmente presidiati da estintori automatici a pioggia e s'impegna a presentare a UnipolSai ogni semestre un certificato di ispezione (in modo però che fra la presentazione di un certificato e l'altro non intercorra un periodo inferiore a 5 mesi), rilasciato dalla Ditta installatrice, comprovante che l'impianto si trova in perfetta efficienza. In corrispettivo degli obblighi sopra risultanti, UnipolSai accorda sul totale premio delle partite relative lo sconto pattuito nel testo dattiloscritto. In caso di inefficienza anche parziale dell'impianto per qualsiasi causa il Contraente o l'Assicurato si obbliga a darne immediata comunicazione ad UnipolSai ed a rimborsarle, nel termine di 8 giorni dalla presentazione del conto, l'importo del suddetto sconto (in ragione di 1/360 al giorno in caso di inefficienza solo temporanea dell'impianto), maggiorato di accessori ed imposte. In caso di sinistro che si verifichi prima che il Contraente o l'Assicurato abbia dato avviso ad UnipolSai della inefficienza dell'impianto o se il Contraente o l'Assicurato non abbia effettuato nel suddetto termine di 8 giorni il rimborso dovuto ad UnipolSai, questa ridurrà l'indennizzo liquidato a termini di polizza della stessa percentuale di sconto accordata sul premio.
Adeguamento automatico	Nel corso della durata contrattuale le somme assicurate ed i relativi premi verranno automaticamente adeguati in proporzione alle variazioni dell'"indice di riferimento annuale"; - in caso di sinistro le somme assicurate verranno adeguate in conformità al rapporto tra "l'indice data sinistro" e l'indice relativo al mese di scadenza della rata annuale precedente il sinistro; - UnipolSai rinuncerà al maggior premio che le competerebbe in relazione all'adeguamento

	automatico delle somme assicurate nel corso dell'anno; di conseguenza il premio verrà adeguato solo a partire da ciascuna scadenza annuale; - qualora l'indice venga a superare del 100% quello inizialmente stabilito, sarà in facoltà del Contraente di rinunciare all'aggiornamento della polizza restando somma assicurata e premio quelli dell'ultimo aggiornamento effettivo, ed è in facoltà di UnipolSai di recedere dal contratto con preavviso di 30 gg. e con il rimborso del relativo rateo di premio pagato e non consumato. UnipolSai risponde:
Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi	 dei danni materiali direttamente causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, sabotaggio; degli altri danni materiali direttamente causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, sabotaggio. Agli effetti della presente garanzia: il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% (dieci per cento); in nessun caso UnipolSai indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore al 70% della somma assicurata, rispettivamente, per ciascuna partita. L'estensione di garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati. Qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, UnipolSai non risponde dei danni di cui al secondo punto, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
Terrorismo	UnipolSai indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da "atti di terrorismo".
Eventi atmosferici	UnipolSai indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da: - grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze; - bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra. Agli effetti della presente garanzia: - il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% (dieci per cento); - in nessun caso UnipolSai indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore al 70% della somma assicurata, rispettivamente, per ciascuna partita.
Extended coverage	Si intendono operanti le condizioni particolari: - onda sonica; - urto veicoli; - fumo; - caduta satelliti; - acqua condotta; - tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi; - eventi atmosferici; che qui si intendono integralmente richiamate con le relative esclusioni.
Colaggio di acqua da impianti automatici di estinzione	UnipolSai indennizza i danni materiali direttamente causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse le relative alimentazioni.
Dispersione dei liquidi	UnipolSai indennizza i danni di dispersione del liquido descritto in polizza contenuto nei contenitori specificati in polizza causati unicamente da rottura accidentale dei predetti contenitori. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% (dieci per cento).
Spandimento (per cantine sociali)	UnipolSai indennizza i danni materiali e diretti della perdita del vino o mosto in conseguenza di rottura o guasto accidentale dei livelli, delle spie e prese di chiusura, nonché di rottura o guasto accidentale dei tini o cisterne contenenti il vino od il mosto stesso, sempreché siano in normale stato di funzionalità. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% (dieci per cento).
Anticipo indennizzo	L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00. L'obbligazione di UnipolSai: - sarà in essere entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano passati almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo; - è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell'Assicurato degli obblighi previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione in caso di sinistro. L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 250.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l'Assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo la determinazione

	dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 gg. dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento d'indennizzo spettantegli in base al valore a nuovo, che sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.
Sovraccarico da neve	UnipolSai indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni da bagnamento alle cose medesime.
Selling price	UnipolSai in caso di sinistro che abbia colpito merci vendute in attesa di consegna indennizzerà le merci stesse in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna. Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo. La presente pattuizione è operante a condizione che: - le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese; - l'avvenuta vendita risulti comprovata. Il criterio di valutazione delle merci stabilito dalla presente clausola è altresì operante per la determinazione delle somme assicurate ai fini dell'eventuale applicazione dell'Assicurazione parziale delle Condizioni Generali di Assicurazione.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie contrattualmente indicati e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo.

Sono altresì previste esclusioni di garanzia per le seguenti sezioni:

INCENDIO

Sono esclusi i danni:

- causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni;
- di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; L'assicurazione non comprende:
- monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- apparecchiature elettroniche. Tale esclusione non è operante per i rischi agricoli e civili (abitazioni, uffici, chiese, scuole, musei, pinacoteche, caserme, biblioteche, alberghi ed ospedali);
- schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

Relativamente ai danni alle cose "causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche"; "causati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei loro rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata" e "causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni", qualora assicurati ai sensi del presente articolo, UnipolSai risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto da UnipolSai soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Sono escluse le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Denuncia di sinistro: In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto qli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di UnipolSai secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art.1914 del Codice civile:
- darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad UnipolSai entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice civile;
- fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad UnipolSai:
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

Cosa fare in caso di sinistro?

- predisporre un elenco dettagliato dei danni subìti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto ad UnipolSai o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

In caso di danno alla partita "merci" deve mettere altresì a disposizione di UnipolSai la documentazione contabile di magazzino compresa quella relativa alla movimentazione delle merci e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci, sia finite, sia in corso di lavorazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice civile.

Assistenza diretta/in convenzione: Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da Enti/Strutture convenzionate con UnipolSai.

Gestione da parte di altre imprese: Non è prevista la gestione dei sinistri da parte di altre imprese

Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Obblighi dell'impresa Non è contrattualmente previsto un termine per la liquidazione dei Sinistri e UnipolSai si impegna a farlo nel più breve tempo possibile

Quando e come devo pagare?	
Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	In caso di recesso per sinistro, UnipolSai rimborsa la parte di Premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di Rischio non corso.

Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è contrattualmente prevista la possibilità per il Contraente di sospendere l'efficacia delle garanzie previste del contratto.

Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista per il Contraente la possibilità di recedere dal contratto in caso di ripensamento a seguito della stipulazione dello stesso.
Risoluzione	Non è contrattualmente prevista la possibilità per il Contraente di risolvere il contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il presente prodotto è rivolto a persone fisiche e giuridiche per la protezione dei beni dall'incendio, dall'azione meccanica del fulmine, dall'esplosione e dallo scoppio non causati da ordigni esplosivi. Si tratta di soggetti con l'esigenza principale di protezione contro i rischi di danni ai beni dagli eventi sopra indicati.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 24,00% del Premio netto.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, o il comportamento della Società, dell'Agente o dell'Intermediario assicurativo a titolo accessorio (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) devono essere inoltrati per iscritto a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 - San Donato Milanese - (MI) Fax: 02.51815353; e-mail: reclami@unipolsai.it. Oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.unipolsai.it. I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. All'impresa E' possibile anche inviare il reclamo direttamente all'Agente o all'Intermediario assicurativo a titolo assicuratrice accessorio se riguarda il suo comportamento o quello dei relativi dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico Intermediari (Broker/Mediatore o Banche), nonché degli Intermediari assicurativi iscritti nell'elenco annesso, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.unipolsai.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste. Una volta ricevuto il reclamo, la funzione Reclami e Assistenza Specialistica Clienti di UnipolSai deve fornire riscontro al reclamante/proponente nel termine massimo di 45 giorni, oppure 60 giorni nel caso il reclamo riquardi il comportamento dell'Agente o all'Intermediario assicurativo a titolo accessorio (e relativi dipendenti e collaboratori). Nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine previsto è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 -00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it. I reclami indirizzati all'IVASS contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; **AII'IVASS** b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa: e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: Interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. Mediazione 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda Negoziazione Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12

AVVERTENZA:

assistita

Altri sistemi

alternativi di

risoluzione delle controversie

periti.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA <u>NON</u> DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE <u>NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.</u>

settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).

sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.

- Collegio peritale: il contratto prevede che, UnipolSai e il Contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio di

- Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-

chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui

and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it